

ARTICOLO 18

**Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle
altre Parti**

Premessa

La presenza straniera in Italia è aumentata costantemente nel corso degli ultimi anni. Nel periodo **2008-2010**, anche nello scenario di crisi economica ed occupazionale, l'immigrazione non ha arrestato la sua crescita. Infatti, i cittadini stranieri residenti sono passati dai 2.670.514 del 2005 ai **3.891.295** del **2009** ed ai **4.235.039** del **2010**. Negli anni 2007 e 2008 le prime cinque collettività per numero di immigrati residenti erano: Romania (624.741 nel 2007 e 796.477 nel 2008); Albania (401.915 nel 2007 e 441.396 nel 2008); Marocco (365.908 nel 2007 e nel 403.592 nel 2008); Cina (156.634 nel 2007 e 170.265 nel 2008) e Ucraina (132.581 nel 2007 e 153.998 nel 2008)¹. Un abitante su 14 (7,2%) era di origine straniera, ma l'incidenza era maggiore tra i minori e i giovani adulti (18-44 anni), con conseguente maggiore visibilità a scuola e nel mercato del lavoro.

Il dinamismo della popolazione straniera è da ricondurre principalmente alla sua evoluzione demografica, da una parte, e alla domanda di occupazione del Paese dall'altra². Nel mondo del lavoro l'internazionalizzazione è in corso da tempo e i lavoratori nati all'estero rappresentano il 15,5% del totale. Nella media del **2008** l'occupazione, sotto la spinta della dinamica particolarmente positiva della prima parte dell'anno, ha registrato un aumento ancora sostenuto dovuto principalmente alla componente straniera (comunitaria e non). La crescita dell'occupazione è stata di fatto sintesi di un incremento di 249.000 stranieri regolarmente residenti (di cui 107.000 da Paesi non comunitari). Con il procedere della crisi economica, le condizioni del mercato del lavoro sono andate tuttavia deteriorandosi anche per la popolazione straniera ed è diminuito il tasso di occupazione, mentre si è allargata la quota dell'offerta straniera che cercava un impiego. Il tasso di attività è stato del 73,3% per gli stranieri (59,9% per le donne e 87,1% per i maschi) e del 62,3% per gli italiani (72,6% per i cittadini di Paesi extra Ue. 57,1% per le donne e 87,2% per gli uomini). Il tasso di occupazione, in media pari al 67,1% per gli stranieri, è stato pari all'81,9% per i maschi e al 52,8% per le donne, con valori più alti nel Centro-Nord rispetto alle regioni del Meridione. Nel caso di cittadini di Paesi non comunitari, il tasso di occupazione scendeva di quasi un punto rispetto al totale degli stranieri attestandosi complessivamente a 66,2%; 81,5% per i maschi e 49,8% per le donne. Il tasso di disoccupazione degli stranieri era di due punti più alto rispetto a quello degli italiani (8,5% rispetto a 6,6%). Nel **2009**, a seguito dell'inasprirsi della crisi economica, il tasso di occupazione dei cittadini stranieri è sceso di 2,6 punti (per i cittadini di Paesi terzi il calo è stato di 3,5 punti percentuali). Nello stesso tempo è aumentata gradatamente la

¹ Fonte:Istat

² Fonte: *Dossier Statistico Immigrazione 2009 – Caritas/Migrantes*

popolazione in cerca di occupazione: il tasso di disoccupazione è salito dall' 8,5% all'11,2% (13% per le donne straniere). In termini assoluti, anche nel 2009 erano ulteriormente aumentati gli occupati stranieri (+ 147.000, di cui 28.000 da Paesi extra Ue). I segni della crisi si sono colti soprattutto nel settore manifatturiero dove si è registrato un calo di 5.000 stranieri mentre il solo settore che ha conosciuto un incremento è stato quello dei servizi pubblici, sociali e alle persone (+ 58.000 stranieri). Altri settori hanno registrato un incremento del numero di cittadini stranieri occupati, quali il commercio (+ 10.000 stranieri), le costruzioni (+ 27.000), i servizi alle imprese (+ 17.000), i trasporti (+ 6.000) e l'agricoltura (+ 17.000). Nel medesimo anno, gli occupati stranieri erano saliti a 1.898.000, di cui 1.298.000 non comunitari. A fronte di un calo del 2,4% degli occupati italiani registrato nell'intervallo 2006-2009, si è assistito ad un aumento del 40,8% degli occupati stranieri presi complessivamente e del 26,0% di quelli dei cittadini di Paesi extra Ue.

La parte prevalente degli stranieri svolgeva un lavoro dipendente (84,8% a fronte del 73% degli italiani); tra le donne straniere circa nove ogni dieci erano dipendenti. Nell'ambito delle posizioni lavorative alle dipendenze, la maggioranza aveva un contratto a tempo indeterminato (oltre l'80%) mentre il 15,6% aveva un contratto a termine. La presenza di impiego temporaneo era particolarmente significativa nei settori agricolo, del commercio e della ristorazione. La quasi totalità degli uomini stranieri (93,4%) svolgeva un'occupazione a tempo pieno. Tra le donne straniere, invece, la quota di lavoro part-time raggiungeva il 37,4%. L'occupazione a tempo parziale interessava prevalentemente i servizi domestici, quelli di pulizia degli edifici e della ristorazione. Una parte rilevante dei lavoratori dipendenti di origine straniera era occupata nell'industria (circa il 40%), e rappresentava circa un quinto dell'occupazione complessiva del settore industriale. Più in particolare, la quota di occupazione straniera nell'industria in senso stretto non era distante da quella italiana (nell'ordine il 23,2% e il 21,1% degli occupati). Nel settore delle costruzioni, invece, la quota di occupati stranieri era di oltre due volte quello degli italiani. Un altro fenomeno di concentrazione dell'occupazione straniera riguardava i servizi alle famiglie, che comprendono le collaborazioni domestiche e l'assistenza agli anziani. In questo comparto trovava occupazione circa il 20% degli stranieri. Nello specifico, la concentrazione delle donne nel lavoro domestico di cura, diffuso sull'intero territorio nazionale, riguardava il 43% del totale delle occupate straniere. Altro dato rilevante riguarda la dimensione occupazionale delle imprese che occupano lavoratori stranieri; oltre la metà dei dipendenti stranieri lavorava in realtà produttive che contavano fino a 10 addetti.

Tra i lavoratori autonomi stranieri gli imprenditori, i liberi professionisti e i soci di cooperativa, pur rappresentando un numero ancora contenuto, erano in costante crescita. Nonostante la recessione, infatti, sia nel primo semestre 2008 sia nel periodo gennaio – maggio 2009 le attività produttive facenti capo a immigrati hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti, seppure non nella stessa misura del passato. Complessivamente, al 31 maggio 2009 i titolari d'impresa immigrati risultavano pari a **187.466** unità. L'imprenditoria straniera appare fortemente concentrata a livello territoriale: quasi il 90% delle imprese i cui titolari hanno cittadinanza estera risiede nell'Italia centro-settentrionale (69.646 imprenditori nel Nord-Ovest, pari al 37% del totale; 48.705 nel Nord-Est, pari al 26% e 48.876 nel Centro, pari al 25%). Nei primi cinque mesi del 2009 l'imprenditoria straniera ha continuato a crescere nonostante l'approfondirsi della crisi economica: rispetto al primo semestre dell'anno precedente le imprese di immigrati erano cresciute infatti del 13,5%. Inoltre, l'aumento del numero di imprese che facevano capo a immigrati era inoltre un fenomeno che ha riguardato tutto il territorio nazionale. Al 31 maggio 2009 l'analisi delle aree di provenienza dei titolari d'impresa mostrava quattro grandi collettivi che da soli raggruppavano il 56% delle imprese presenti: al primo posto si collocavano gli imprenditori marocchini con 30.665 imprese (pari al 16,4% del totale), seguiti al secondo posto dai romeni con 28.089 imprese (15,0%), successivamente 25.493 aziende cinesi (13,6%) e 20.184 albanesi (10,8%). I restanti titolari di imprese si suddividevano tra 32.931 provenienti da paesi africani, 15.255 asiatici (8,1%), 7.557 imprenditori latino-americani (4,0%). L'incremento delle imprese, nonostante il periodo di contrazione economica, è visibile soprattutto in alcuni flussi migratori: la variazione del numero di imprese dal 2008 al 2009 era del 13,5%; i paesi di origine che si situavano al di sopra di questo valore erano Romania (+19,3%) e Ucraina (+21,8%), che hanno registrato sensibili aumenti di immigrati nel biennio 2008-2009, e Bangladesh (+20,2%). Analizzando, poi, i settori di attività economica, emergeva un quadro di una imprenditoria straniera fortemente concentrata in alcuni ambiti produttivi. Nel 2009, infatti, il 73,6% delle imprese gestite da immigrati risultava operare nei soli settori delle costruzioni (39,4%) e del commercio e riparazioni (34,1%). Questa quota arrivava a superare i 90 punti percentuali sommando i successivi tre settori più rappresentativi della realtà dell'imprenditoria straniera (tessile e abbigliamento, attività dei servizi e trasporti, che vantavano un peso relativo sul totale pari rispettivamente al 6,5%, al 6,4% e al 4,0%).

A maggio 2009 erano 32.516 le donne titolari di impresa, di cui 25.716 non comunitarie e 6.777 comunitarie (per lo più originarie dei paesi di recente ingresso nell'Unione europea)

e rappresentavano il 17% di tutti i titolari d'impresa. Prendendo in considerazione unicamente le aziende nate dal 2007 in poi, si contava una donna ogni 5 imprenditori. La presenza femminile nell'imprenditoria mostrava diversi livelli di partecipazione a seconda dei gruppi nazionali. Considerando la quota di donne titolari d'impresa sul totale dei titolari registrati, si trovavano innanzitutto cinesi (10.308), nigeriane (2.071), ucraine (905), seguite da polacche, peruviane brasiliene, russe e moldave. Il principale settore a vocazione femminile era quello del commercio (44,1% di imprenditrici donne si collocavano in questo settore rispetto al 32% di imprenditori uomini). Una consistente presenza di donne imprenditrici era riscontrabile in alcuni ambiti del sistema produttivo, in cui la componente femminile aveva un peso maggiore rispetto a quella maschile: nel settore manifatturiero della confezione di articoli tessili (15,6%), nei servizi professionali (servizi di traduzione e di mediazione) (14,5%), nel settore della ristorazione e della ricezione turistica (5,7%), nei servizi alle famiglie (3,5%) e nel settore delle poste e telecomunicazioni (2,5%).

La componente artigianale caratterizzava un elevato numero di iniziative imprenditoriali; erano infatti 94.103 le imprese artigiane degli immigrati, pari al 50,9% di tutte le imprese di immigrati. La connotazione artigianale delle imprese è presente soprattutto in alcuni settori di attività: nel ramo dell'edilizia quasi tutte le imprese sono artigiane (68.026, pari al 92% di tutte le imprese di questo comparto) e, più in generale, nell'industria la percentuale di artigiani sul totale è superiore alla media (sono 21.682 le imprese artigiane, pari al 77% del totale). Diversa la situazione del terziario dove l'incidenza delle imprese artigiane è inferiore alla media; in particolare sono artigiane solo il 38% delle imprese di servizi professionali e personali, il 2% degli esercizi commerciali e delle attività di ristorazione e ricezione turistica.

Accanto ai titolari d'impresa, appare opportuno evidenziare il dato relativo alla partecipazione d'impresa nel biennio 2008-2009. Negli anni in questione, infatti, si è registrato un aumento del numero assoluto di soci che procedeva di pari passo con l'incremento delle attività imprenditoriali. Prendendo in considerazione tutte le realtà imprenditoriali, artigianali e non, si registravano 60.349 soci (il rapporto tra soci e titolari era di 1 a 3).

§.1

Sebbene il quadro normativo di riferimento non abbia subito modifiche di rilievo nel periodo d'interesse per il presente rapporto, occorre segnalare l'adozione di alcuni provvedimenti in materia d'immigrazione e lavoro.

Il Decreto Legislativo n. **160 del 3 ottobre 2008**, *"Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di riconciliamento familiare"* introduce alcune condizioni per l'esercizio del diritto di riconciliamento familiare. In particolare, il lavoratore o la lavoratrice extracomunitari residenti in Italia ed in possesso di regolare permesso di soggiorno devono dimostrare di possedere un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dello stesso per ogni familiare da riconciliare. Per il riconciliamento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il riconciliamento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

La Legge n. **102 del 3 agosto 2009** (c.d. Pacchetto anticrisi) articolo 1-ter – *Regolarizzazione colf e badanti*, ha stabilito la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari nel settore domestico e di cura alla persona ed ha portato alla presentazione di quasi 300.000 domande di regolarizzazione in favore di lavoratori non comunitari.

A partire dal primo gennaio 2008, nello stock dei permessi di soggiorno non sono compresi i cittadini dell'Unione europea, esentati dal 27 marzo 2007 dal richiedere la carta di soggiorno anche per periodi di permanenza in Italia superiori ai tre mesi. Rientrano quindi in questa categoria anche i cittadini dei neocomunitari Romania e Bulgaria.

Permessi di soggiorno

L'evoluzione dei permessi di soggiorno ruota attorno ai diversi effetti determinati dalle regolarizzazioni e dai cambiamenti delle norme per l'ingresso in Italia. Fino a metà degli anni '80 la crescita del numero di permessi di soggiorno ha registrato un andamento costante del 7%. Nel 1987, a seguito della prima regolarizzazione avvenuta nel 1986, i permessi sono aumentati del 27%. La dinamica crescente prosegue per tutti gli anni '90, frutto delle regolarizzazioni del 1996 e del 1999, ad eccezione della flessione del 1998. Il vero cambio di marcia si ha però negli anni duemila e precisamente tra il 2003 e il 2004 quando il numero di permessi sale del 48% a fronte degli effetti della sanatoria occorsa tra il 2002 e il 2003. Il numero di permessi concessi passa dal milione e mezzo del 2003 ai 2,2 milioni del 2004. Infine, la crescita, seppur a ritmi più contenuti, ma sempre su valori superiori ai 2 milioni, è proseguita fino al 2007. A partire dal 2008 i dati sui permessi di soggiorno, in seguito all'ulteriore ingresso nella comunità europea di Romania e Bulgaria, avvenuto nel 2007, e all'esenzione dei cittadini comunitari dal richiedere la carta di soggiorno, perdono di significatività nel ruolo originario di stima sul numero di ingressi annui, rappresentando questi paesi due quote importanti di flussi in ingresso.

Il dettaglio di rilevazione dei permessi di soggiorno permette di presentare alcune statistiche sulle principali caratteristiche degli stranieri che entrano nel territorio italiano. La maggior parte dei richiedenti un permesso proviene da un paese extracomunitario (oltre l'80%), quota in costante aumento sino al 2006. Nel 2007 il peso dei permessi comunitari sale in seguito all'entrata di Romania e Bulgaria (22,3%). A partire dal 2008, come evidenziato in precedenza, solo lo straniero extracomunitario ha l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e di conseguenza non rientrano più nelle statistiche i cittadini comunitari. Il motivo principale d'ingresso è il lavoro (60%), segue quello familiare per circa il 33%. Nel corso degli anni è risultata sempre più rilevante la prevalenza di queste due motivazioni. Tra i tipi di lavoro prevale nettamente l'attività a carattere subordinato, in crescita dal 60% del 1992 all'85% del 2008.

Nell'Allegato 1 al presente rapporto sono contenute le tabelle contenenti i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati nel periodo 2006-2010 nonché quelli inerenti le domande di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno rifiutate.

La programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari

Si rinvia al precedente rapporto per la descrizione del meccanismo delle quote d'ingresso dei lavoratori non comunitari non essendo intervenute modifiche nel periodo d'interesse. I vari decreti concernenti la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio italiano, hanno previsto l'ingresso di circa **500.000** lavoratori stranieri nel periodo **2007-2010**.

Tab. 1 La programmazione dei flussi in Italia: quote e caratteristiche. Anni 1996-2010 (valori assoluti).

Dettaglio quote	1996 ^(a)	1997 ^(b)	1998 ^(c)	1999 ^(d)	2000 ^(e)	2001 ^(f)	2002 ^(g)	2003 ^(h)	2004 ⁽ⁱ⁾	2005 ^(j)	2006 ^(m)	2007 ⁽ⁿ⁾	2008 ^(o)	2009 ^(p)	2010 ^(q)
Programmazione															
Quote privilegiate															
Albania	3.000	3.000	6.000	6.000	3.000	1.000	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500				
Algeria												1.000	1.000		
Morocco	1.500	1.500	3.000	1.500	2.000	500	2.500	2.500	4.000	4.500	4.500				
Tunisia	1.500	1.500	3.000	3.000	2.000	600	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000				
Somalia						500			100	100	100	100			
Egitto						1.000	300	1.500	2.000	7.000	8.000	8.000			
Moldova						500	200	1.500	2.000	5.000	6.500	6.500			
Nigeria						500	200	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500			
Senegal												1.000	1.000		
Sri Lanka						1.000	500	1.500	1.500	3.000	3.500	3.500			
Bangladesh							300	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000			
Pakistan								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Argentina						4.000	200								
Uruguay e Venezuela								400			500				
Filippine									1.500	3.000	5.000	5.000			
Ghana									1.000	1.000	1.000				
Libia												1.000			
Riserva						6.000	4.000		2.500	700	1.400	2.500			
Totali quote privilegiate	6.000	6.000	18.000	15.000	14.000	3.800	20.400	20.800	38.000	47.100	44.600	1.000			
Totali stagionali	20.000		30.000	33.000	60.000	68.500	86.000	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
Non stagionali			30.000	50.000		10.000		30.000	428.500	172.000	150.000		4.000		
-di cui lavoro autonomo	3.500	3.500	2.000	3.000	3.000	800	2.500	2.500	3.000				4.000		
-di cui lavoro domestico									15.000	45.000	65.000	105.400			
-di cui settore edile												14.200			
-di cui infermieri							2.000								
-di cui pesca marittima										2.500	200				
Dirigenti e personale altamente qualificato						3.000	500	500		1.000	1.000				
Trasporti											500				
Conversione studio-lavoro								1.250	1.250	2.000	3.000		1.500		
Conversione tirocinio-lavoro									2.000	2.500					
Conversione da stagionale											1.500				
- di cui vincolati a programmi di formazione e istruzione											3.500		2.000		
Programmi di formazione e tirocini completati nel paese di origine													2.000		
Tirocini di formazione															
Corsi di formazione professionale															
Totali decreto-flussi	23.000	20.000	58.000	58.000	93.000	83.000	79.500	79.500	115.500	99.500	550.000	252.000	230.000	80.000	86.000
% quote privilegiate sul totale	10,3	10,3	19,4	18,1	17,6	4,8	17,7	20,9	6,9	18,7	19,4		1,2		
% per lavoro domestico									15,1	8,2	25,8	45,8			
% stagionali sul totale	34,5		32,3	39,8	75,5	86,2	74,5	20,1	14,5	31,7	34,8	100,0	95,2		

Fonte: elaborazioni su dati di diversa fonte. Note: (a) Decreto Ministero Affari Esteri 27/12/96; (b) Decreto interministeriale 23/07/97; (c) Decreto interministeriale 27/12/98 (anticipazione di 20.000 stagionali) e DPCM 16/10/98 (integrazione di 38.000 stagionali e non); (d) Direttiva del PCM del 4/08/99 (stagionali e non); (e) circolare 17/02/2000 n.11 (anticipazione di 10.000 stagionali), DPCM 15/03/2000 (63.000 stagionali e non) e circolare 14/06/2000 (20.000 stagionali); (f) DPCM 09/04/2001; (g) DM 04/02/02 (anticipazioni di 33.000 stagionali), DM 12/03/02 (anticipazioni di 9.400 stagionali), DM 25/05/02 (anticipazione di 6.600 stagionali), DM 16/06/02 (anticipazioni di 10.000 stagionali) e DPCM 15/10/02 (20.500 stagionali e non); (h) DPCM 20/12/02 (60.000 stagionali) e DPCM 06/06/03 (19.500 stagionali e non); (i) DPCM 19/12/03 (50.000 stagionali e 29.500 non stagionali), DPCM 20/04/04 (20.000 non stagionali) e DPCM 8/10/04 (16.000 stagionali); (l) DPCM 17/12/04 (79.000 stagionali e non) e circolare 3.426 del 2005 (20.000 stagionali); (m) DPCM 15/02/06 (170.000 stagionali e non), DPCM 14/07/06 (30.000 stagionali) e DPCM 25/10/06 (350.000 non stagionali); (n) DPCM 30/10/07 (170.000 non stagionale) e DPCM 9/12/07 (80.000 stagionali e 2.000 non stagionali); (o) DPCM 8/11/07 (80.000 stagionali) e DPCM 13/12/08 (150.000 non stagionali); (p) DPCM 20/03/2009 80.000 stagionali); (q) DPCM 1/04/10 (80.000 stagionali, 4.000 autonomi e 2.000 non stagionali).

§.2

Nelle Conclusioni 2008 sono contenute delle richieste del Comitato europeo dei diritti sociali volte a conoscere:

- 1. i tempi necessari per ottenere il visto d'ingresso ed il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico.**

Al riguardo, si fa presente che, a seguito dell'introduzione della nuova procedura di concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, i tempi si sono notevolmente accorciati. Lo Sportello unico, infatti, provvede ad inviare, per via telematica, la documentazione comprensiva del relativo nulla osta e del contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro alla rappresentanza diplomatica o consolare presso il Paese di residenza del lavoratore straniero. La stessa è tenuta a comunicare al cittadino straniero la proposta di contratto ed a rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il visto d'ingresso, dandone, al contempo, comunicazione al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e politiche sociali, all'INPS e all'INAIL. Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e ritirare il modulo di richiesta di permesso di soggiorno. Successivamente, il lavoratore deve recarsi presso l'ufficio postale dove spedirà, con apposita busta, il modulo di richiesta e gli verrà comunicata la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto dattiloskopici. La Questura provvederà poi ad informare il lavoratore per la consegna, entro 20 giorni, del permesso di soggiorno. Pertanto, sulla base dell'iter procedurale sopra descritto, l'intervallo di tempo decorrente fra la firma del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro ed il rilascio del visto d'ingresso al lavoratore ammonta ad 1 mese. E' necessario, al massimo, un altro mese per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Appare opportuno ricordare che, dal 2007, è previsto soltanto l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare l'assunzione del lavoratore al Centro per l'impiego competente per territorio almeno il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.

- 2. l'intervallo di tempo che mediamente decorre tra la presentazione della richiesta d'ingresso in Italia per lavoro autonomo ed il rilascio del permesso di soggiorno.**

In risposta a tale richiesta, si fa presente che la previsione di cui all'art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 286/98 dispone che, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, la rappresentanza diplomatica o consolare deve rilasciare il visto d'ingresso entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Il visto deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio. Come sopra illustrato, successivamente al suo ingresso in Italia il lavoratore extracomunitario ha 8 giorni di tempo per presentare richiesta di permesso di soggiorno che deve essere rilasciato dalla questura entro 20 giorni. Sebbene il tempo necessario per l'esperimento dell'iter di rilascio del permesso di soggiorno

per lavoro autonomo sia soggetto ad una serie di variabili, decorrono mediamente 4-5 mesi tra la presentazione della richiesta e la concessione del permesso.

Lavoratori non comunitari

Lavoro autonomo

Requisiti richiesti ai cittadini italiani/comunitari/extracomunitari per svolgere un'attività lavorativa indipendente in Italia:

iscrizione a

- Camera di Comercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) – competente per territorio – per le attività libere per le quali non è prevista l'iscrizione ad albi o collegi professionali;
- Albi, collegi o consigli professionali.

Il titolo professionale non conseguito in uno Stato membro dell'UE deve essere riconosciuto da:

- Ministero della Giustizia per le seguenti attività: agenti di cambio, agronomi e dottori forestali, agrotecnici, architetti, assistenti sociali, avvocati, biologi, chimici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, psicologi, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, tecnologi alimentari, periti agrari, periti industriali;
- Ministero della Salute per le professioni sanitarie.

Il cittadino straniero non comunitario che intenda svolgere in Italia un'attività lucrativa di tipo autonomo/imprenditoriale deve:

- disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana per l'esercizio della singola attività);
- disporre di un alloggio idoneo;
- disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria.

Nel caso in cui il cittadino straniero risieda in un Paese non comunitario deve:

1. attendere l'emanazione del decreto flussi;
2. richiedere a: Camera di Comercio; Albi e collegi professionali; Ministero della Giustizia; Ministero della Salute, anche tramite un procuratore munito di apposita delega, la dichiarazione che non vi siano motivi ostativi allo svolgimento delle attività richieste. La Camera di Comercio e il competente Ordine professionale (nel caso di attività che richiedano il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio) forniscono anche una dichiarazione nella quale sono quantificate le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento di un'attività autonoma o imprenditoriale.
3. richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. Per ottenere il nulla osta, il cittadino straniero deve presentare le dichiarazioni di cui al punto 2;
4. presentare la richiesta di visto d'ingresso per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza;
5. entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, presentare la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo direttamente alla Questura del luogo dove stabilirà la residenza. La nuova procedura è stata instaurata dopo la presentazione del precedente rapporto.

Riguardo il caso di non conformità di cui al presente paragrafo, si fa presente che nel corso della 120^a Sessione del Comitato dei governativi la delegata italiana aveva illustrato la nuova procedura semplificata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Come evidenziato in quella sede, sebbene i passaggi preliminari all'arrivo in Italia del cittadino straniero siano rimasti invariati (v. rapporto precedente), l'avvio della procedura telematica e l'istituzione dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture-Utg territorialmente competenti hanno velocizzato i tempi per la concessione del permesso di soggiorno. Pertanto, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore extracomunitario può chiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo direttamente alla Questura del luogo dove stabilirà la residenza. Una volta presentata la richiesta, la Questura deve rilasciare il permesso di soggiorno entro 20 giorni. E' prevista, inoltre, la possibilità per il cittadino straniero di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta di permesso di soggiorno collegandosi ad un portale specificamente dedicato (www.portaleimmigrazione.it) mediante un *user id* ed una *password* comunicati all'atto della presentazione della domanda. Appare opportuno sottolineare che sul portale sono contenute tutte le informazioni utili sulle procedure di rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno, tradotte nelle lingue più parlate dagli immigrati in Italia (arabo, francese, inglese, italiano, spagnolo). Analoga funzione è svolta dal numero verde 800 309 309 che fornisce informazioni nelle lingue sopra indicate.

Relativamente ai costi per il rilascio del permesso di soggiorno (v. rapporto precedente), si comunica che questi non hanno subito variazioni nel periodo di riferimento per il presente rapporto. Nel caso d'ingresso in Italia per lavoro autonomo, alle spese per il permesso di soggiorno occorre aggiungere, a seconda dell'attività che si intende intraprendere:

- i diritti di cancelleria e la tassa d'iscrizione alla Camera di Commercio (variabili a seconda del luogo di residenza);
- la tassa di iscrizione e diritti di cancelleria per l'iscrizione agli Albi professionali;
- i diritti di cancelleria per il riconoscimento del titolo accademico o professionale da parte, rispettivamente, del Ministero della Giustizia per alcuni profili professionali (v. elenco contenuto nel precedente rapporto) e del Ministero della Salute per le professioni sanitarie.

Lavoro subordinato

Procedura da seguire per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all'estero nell'ambito delle quote previste dal decreto-flussi

Il datore di lavoro deve:

1. presentare allo Sportello unico la richiesta nominativa di nulla osta con modalità telematica, allegando tutta la documentazione richiesta;
2. trasmettere per via telematica la documentazione agli uffici consolari;
3. successivamente all'ingresso in Italia del lavoratore, comunicare al Centro per l'impiego competente per territorio l'instaurazione del rapporto di lavoro (almeno il giorno prima che il lavoratore inizi a prestare la propria attività).

Il lavoratore, appresa la notizia del rilascio del nulla osta, deve:

1. richiedere il visto d'ingresso all'autorità consolare italiana presso il Paese di residenza;
2. entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno, ritirare il certificato di attribuzione del codice fiscale ed il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno;
3. recarsi all'Ufficio postale per spedire il modulo di richiesta di permesso di soggiorno nell'apposita busta;
4. il giorno indicato sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale, recarsi presso la Questura per i rilievi foto dattiloskopici;
5. ritirare, entro 20 giorni, il permesso di soggiorno in Questura.

Analogamente al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche l'iter per la concessione del permesso per lavoro subordinato è stato semplificato e velocizzato grazie all'istituzione dello Sportello Unico per l'immigrazione ed all'utilizzo della procedura telematica. Pertanto, il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore non comunitario residente all'estero deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi" (v. sopra). Nel caso in cui il datore di lavoro conosca il lavoratore da assumere, questi deve presentare allo Sportello Unico:

- richiesta nominativa di nulla osta con modalità telematica
- documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le previsioni legislative di ciascuna regione
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, l'impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di espulsione di quest'ultimo

- dichiarazione d'impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l'Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.

Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno di requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di **parere negativo** da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di **parere favorevole**:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto di soggiorno
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto. Il lavoratore straniero, appresa la notizia dell'avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto d'ingresso all'autorità consolare italiana presso il Paese di residenza. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e politiche sociali, all'INPS e all'INAIL. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare sia il certificato di attribuzione del codice fiscale sia il modulo con il quale presentare la richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore deve, quindi, recarsi presso un Ufficio postale per spedire il modulo con l'apposita busta. L'Ufficio postale, a sua volta, rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (*user id* e *password*) tramite i quali il lavoratore potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato di avanzamento della pratica e comunica all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto dattiloskopici. La Questura provvederà poi ad informare il lavoratore per la consegna, entro 20 giorni, del permesso di soggiorno.

In caso di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante e un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica, che andrà poi inviato, con raccomandata postale, allo Sportello unico il quale dovrà restituire all'indirizzo del mittente la ricevuta di ritorno timbrata. Il contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio che effettuerà gli accertamenti di legge previsti.

Va sottolineato che la perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore straniero e i suoi familiari del permesso di soggiorno. Infatti, sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, è possibile iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, comunque non inferiore ad un anno (tranne che per il lavoro stagionale).

L'introduzione del nuovo sistema, inoltre, ha abbreviato i tempi necessari per la **conversione di un permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo**. Infatti, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve inoltrare la richiesta allo Sportello unico secondo le procedure telematiche. In questo caso non viene effettuata la verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all'anno in corso. Tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato viene decurtato dalle quote d'ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo. Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello unico convoca lo straniero per la sottoscrizione dello stesso ed il ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno. Il cittadino straniero dovrà poi seguire l'iter previsto per il rilascio del permesso di soggiorno (v. sopra).

Diversamente, in caso di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, in corso di validità, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, le domande possono essere presentate successivamente alla definizione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso. Il cittadino straniero dovrà, quindi, inoltrare al competente Sportello unico la domanda redatta sull'apposito modulo, corredata della documentazione richiesta in base alla tipologia di lavoro autonomo (v. sopra). La richiesta sarà inviata dallo Sportello alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvederà a verificare la disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo e ne comunicherà l'esito allo Sportello stesso. Nell'ipotesi in cui vi sia disponibilità di quote o non sussistano

i requisiti previsti, lo Sportello ne dà comunicazione allo straniero. In caso di sussistenza delle quote, il cittadino straniero è convocato presso lo Sportello per ritirare la certificazione che attesta il possesso dei requisiti di legge e sottoscrivere la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Per il rilascio del permesso di soggiorno dovrà seguire la procedura sopra descritta.

Anche un permesso di soggiorno per **lavoro stagionale** può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Pertanto, il lavoratore straniero autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per lavoro stagionale ed in possesso di soggiorno in corso di validità può convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – a tempo determinato o indeterminato – nell’ambito delle quote disponibili. La richiesta di nulla osta alla conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato dovrà essere inviata dal lavoratore allo Sportello unico esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito del Ministero dell’interno. In caso di sussistenza delle quote, il cittadino straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e ritirare il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato da inviare alla Questura nelle modalità descritte. Sarà, poi, la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno.

Per quanto concerne il **lavoro stagionale** la documentazione richiesta e l’iter sono identici alla procedura per il lavoro subordinato. L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere una validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi. Inoltre, per alcuni settori è possibile richiedere una validità di 9 mesi (v. rapporto precedente). Se il lavoratore stagionale rispetta la scadenza del permesso di soggiorno rientrando nel proprio Paese di provenienza, questi ha diritto di precedenza, per un successivo periodo lavorativo, rispetto ai suoi concittadini mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

Rinnovo del permesso di soggiorno

Il lavoratore extracomunitario che intende rimanere in Italia, deve presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 60 giorni prima della scadenza. Presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico (5.332 su tutto il territorio nazionale) è disponibile gratuitamente un kit contenente i moduli da compilare per richiedere il rinnovo del documento di soggiorno. In alternativa al ritiro del kit presso l’ufficio postale, il cittadino straniero può presentare domanda di rinnovo direttamente ai Patronati o ai Comuni abilitati che forniscono gratuitamente tale servizio.

Sono rinnovabili presso gli uffici postali i permessi di soggiorno rilasciati per i seguenti motivi:

- affidamento
- motivi religiosi
- residenza elettiva
- studio (per periodi superiori a tre mesi)
- missione
- asilo politico
- tirocinio formazione professionale
- attesa riacquisto cittadinanza
- attesa occupazione
- carta di soggiorno per stranieri (ora denominata “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- lavoro stagionale
- famiglia (anche per minori di età 14-18 anni)
- richiesta status apolidia

Diversamente, devono essere richiesti alla Questura territorialmente competente i seguenti rinnovi:

- cure mediche
- motivi umanitari
- minore età
- giustizia
- integrazione minore

Al momento della consegna del kit allo Sportello Amico, lo straniero deve esibire all'operatore un documento d'identificazione valido (passaporto o altro documento equipollente) e la busta contenente i moduli deve essere lasciata aperta. L'operatore rilascia al cittadino straniero una ricevuta di accettazione della domanda che deve essere conservata e sui cui sono riportati lo *user ID* e la *password* necessari per verificare – collegandosi al sito www.portaleimmigrazione.it – lo stato di avanzamento della propria pratica. Quindi, l'ufficio postale invia il kit con la modulistica e di documenti allegati al *Centro Servizi Amministrativi* delle Poste e da qui viene, poi, spedito alla Questura competente per territorio. Quest'ultima, verificata la documentazione, comunica allo straniero, tramite raccomandata, la data in cui dovrà presentarsi per consegnare 4 foto formato tessera e prendere le impronte digitali indispensabili per la stampa del permesso di soggiorno elettronico che sostituisce tutti quelli di carta con una durata superiore ai 90 giorni. In quell'occasione verrà comunicata allo straniero una seconda data, in cui presentarsi per ritirare il documento di soggiorno.

E' previsto il pagamento di € 30,00 da corrispondere all'operatore postale al momento dell'accettazione della domanda e di € 27,50 per il rilascio/rinnovo del titolo in formato elettronico per i permessi superiori ai 90 giorni.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Come indicato nel precedente rapporto, dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo titolo di soggiorno è a tempo **indeterminato** e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda deve essere presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, è possibile recarsi presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati. Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che devono sostenere gli stranieri che intendono richiedere questo titolo di soggiorno. Con decreto³ d'intesa fra il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca sono state attribuite alle Prefetture – UTG le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed all'acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura. Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge. Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

- a) attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'istruzione: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per gli Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
- b) dottorati;
- c) attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto per svolgere alcune attività professionali quali: dirigente o personale altamente qualificato; professore universitario; traduttore ed interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato (art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del d.lgs. n. 286/98 e successive modificazioni)⁴;

³ Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 giugno 2010, recante "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana".

⁴ T.U. Immigrazione

d) certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap.

Alla domanda è necessario allegare:

- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità
- copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale) o, per i collaboratori domestici, esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
- dimostrazione di disporre di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari
- copie delle buste paga relative all'anno in corso
- documentazione relativa alla residenza ed allo stato di famiglia
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
- contrassegno telematico da € 14,62

Il costo della raccomandata è di € 30.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è stato giudicato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre 3 mesi, per esercitare un'attività economica come lavoratore regolare; frequentare corsi di studio o di formazione professionale; soggiornare dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno. In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno rinnovabile alla scadenza, mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Il permesso di soggiorno CE non può essere richiesto nei seguenti casi:

- motivi di studio o formazione professionale e scientifica
- soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari
- asilo o in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato
- possesso di un permesso di soggiorno di breve durata
- diplomatici, consoli e soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

E' prevista la revoca del permesso di soggiorno CE

- se acquisito fraudolentemente
- in caso di espulsione

- quando vengono a mancare le condizioni di rilascio
- in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione Europea
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Lavoratori comunitari

I cittadini di tutti i 27 Stati membri dell'UE possono svolgere liberamente qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata, sul territorio nazionale. Come accennato nel precedente rapporto, il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini romeni e bulgari è cessato a partire dal 1° gennaio 2010.

Lavoro subordinato

Il lavoratore comunitario può essere regolarmente assunto in Italia senza che sia necessario richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione alcun nulla osta al lavoro. Per l'assunzione di tali lavoratori sono quindi richiesti solo gli ordinari adempimenti previsti per l'assunzione di lavoratori italiani (comunicazione di assunzione ai Centri per l'impiego almeno il giorno prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro come previsto dalla legge n.296/2006⁵, apertura posizione previdenziale ed assicurativa presso i competenti Enti previdenziali ed assistenziali). Anche per quanto concerne il lavoro stagionale, non è prevista alcuna formalità.

Lavoro autonomo

Un cittadino comunitario può fare ingresso in Italia per svolgere un'attività lavorativa di tipo autonomo senza particolari restrizioni. Si applicano, quindi, le stesse disposizioni previste per l'esercizio di attività lavorative autonome da parte di cittadini italiani. Qualora il lavoratore intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi dovrà richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune, depositando la documentazione attestante l'attività esercitata.

§.3

⁵ Legge finanziaria per il 2007

Si rinvia a quanto riportato nel precedente rapporto.

§.4

Nel confermare che non sussistono limitazioni o condizioni speciali al diritto di uscita dei cittadini italiani che intendono esercitare un'attività lucrativa sul territorio delle altre Parti, si fa presente che le uniche restrizioni previste sono quelle imposte dall'autorità giudiziaria. Il giudice, ai sensi dell'art. 280 del Codice di procedura penale, determina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali coercitive - fra le quali il divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) - in caso di procedimenti in corso a causa di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.